



Provvedimento adottato in aggiunta agli argomenti iscritti all'o.d.g.; ai sensi dell'art.10, comma 3, del Regolamento interno.

# REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **8** del 10/01/2025 del Registro delle Deliberazioni

**Codice CIFRA: SEG/DEL/2025/00003**

**OGGETTO:** Approvazione schema del Regolamento regionale disciplinante l'istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (NIR) in attuazione della legge regionale 16 ottobre 2024 n.26

L'anno 2025 addì 10 del mese di Gennaio, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

<b>Sono presenti:</b>	<b>Sono assenti:</b>
<b>Presidente</b> Michele Emiliano	<b>Assessore</b> Giovanni F. Stea
<b>V.Presidente</b> Raffaele Piemontese	
<b>Assessore</b> Fabiano Amati	
<b>Assessore</b> Debora Ciliento	
<b>Assessore</b> Alessandro Delli Noci	
<b>Assessore</b> Sebastiano G. Leo	
<b>Assessore</b> Gianfranco Lopane	
<b>Assessore</b> Viviana Matrangola	
<b>Assessore</b> Donato Pentassuglia	
<b>Assessore</b> Serena Triggiani	

**Assiste alla seduta: il Segretario Generale Dott. Nicola Paladino**

## LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio presentato dal Dirigente della Struttura speciale Audit FSE+ e dal Segretario Generale della Presidenza, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta del Presidente della Giunta regionale;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili delle strutture amministrative competenti, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorie e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Segretario Generale della Presidenza, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

## DELIBERA

1. di condividere quanto esposto nel documento istruttorio, che qui si intende integralmente riportato;
2. Di approvare lo schema di Regolamento recante la "*Disciplina dell'istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (NIR) ex art. 1 comma 2 della legge regionale 16 ottobre 2024, n.26*";
3. di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale per l'acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione competente per materia, ricorrendo alla procedura di urgenza nei modi e nei termini di cui all'art.44, comma 2 della legge regionale n.7/2004, come modificato dall'art.3 della L.R. n.44/2014;
4. di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato art. 44, comma 2 della L.R. n.7/2004, l'adozione definitiva del regolamento;
5. di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di pubblicare il presente provvedimento, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico", del Portale web istituzionale della Regione Puglia.

**Il Segretario Generale della Giunta**

**Il Presidente della Giunta**

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto: Approvazione schema del Regolamento regionale disciplinante l'istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (NIR) in attuazione della legge regionale 16 ottobre 2024 n.26.**

### Visti:

- L'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;
- L'art. 42, comma 2, lett. c) della Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";
- L'art. 44, comma 2, della Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla Legge regionale 20 ottobre 2014, n. 44;
- Il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- La Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2020, n. 1974, recante approvazione del nuovo Modello Organizzativo regionale "MAIA 2.0" e successive modifiche e integrazioni;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22, recante adozione dell'Atto di alta organizzazione connesso al suddetto Modello organizzativo "MAIA 2.0" e successive modifiche e integrazioni;
- La Legge regionale 16 ottobre 2024, n. 26, concernente *"Disposizioni per il potenziamento dell'attività ispettiva di controllo ai fini del miglioramento dell'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nel sistema regionale e modifica alla legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517))"*;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2021, n. 676, con la quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale della Presidenza, prorogato, da ultimo, con Deliberazione della Giunta Regionale 18 novembre 2024, n. 1544;
- L'AD del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione AOO013\_00026 del 1° agosto 2023 con cui è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura speciale Audit FSE+;
- La Deliberazione della Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466, recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- La Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2023, n. 938, recante "D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati";
- L'Atto Dirigenziale AOO175\_000002 del 10 gennaio 2025 con il quale sono state temporaneamente attribuite alla Struttura speciale Audit FSE+ le funzioni del Servizio Ispettivo di cui all'art.1 co.2 della legge regionale 26/2024.

### **Premesso che**

- Con la legge regionale 16 ottobre 2024, n. 26, la Regione Puglia ha introdotto delle disposizioni per il potenziamento dell'attività ispettiva di controllo ai fini del miglioramento dell'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nel sistema regionale, prevedendo l'istituzione di una funzione ispettiva controllo nei confronti:
  - a) delle articolazioni organizzative interne della Giunta regionale, con esclusione di quelle appartenenti al Dipartimento regionale della Promozione della Salute e del benessere animale, alle quali si applicano le disposizioni dell'articolo 39 della legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517)) e del regolamento regionale 7 agosto 2017, n. 16 (Regolamento sull'attività ispettiva sanitaria nella Regione Puglia);
  - b) delle agenzie regionali, enti strumentali e società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), purché sottoposte al controllo diretto della Presidenza della Giunta regionale, con esclusione delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) nonché dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e Basilicata, ai quali si applicano le citate disposizioni dell'articolo 39 della L.r. 38/1994 e del R.r. 16/2017;
- In base al comma 2 art.1 della L.r. 26/2024, la predetta funzione, previa eventuali modifiche organizzative, è esercitata tramite il Servizio ispettivo della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale; tale Servizio ispettivo, a sua volta, dovrà avvalersi di un Nucleo ispettivo regionale (NIR) istituito dalla Giunta regionale e disciplinato con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di cui trattasi.

### **Considerato che:**

- Con Atto Dirigenziale del Segretario Generale della Presidenza AOO175\_00002 del 10 gennaio 2025 le funzioni del succitato Servizio ispettivo sono state temporaneamente attribuite alla Struttura speciale Audit FSE+, nelle more delle modifiche organizzative di cui al precitato art.1 comma 2 della L.r. 26/2024;
- A seguito degli approfondimenti svolti dalla Struttura speciale Audit FSE+ è stato redatto lo schema di regolamento allegato, recante la disciplina dell'istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (NIR);
- L'allegato schema di Regolamento costituisce regolamento esecutivo e di attuazione della Legge regionale n. 26 del 16 ottobre 2024 *“Disposizioni per il potenziamento dell'attività ispettiva di controllo ai fini del miglioramento dell'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nel sistema regionale e modifica alla legge regionale 30 dicembre 1994, n. 38 (Norme sull'assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517))”*, ed in quanto tale, si ritiene necessario ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'art. 44, comma 2, della Legge regionale 12 maggio 2004, n. 7

“Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla Legge regionale 20 ottobre 2014, n. 44, onde consentire l’istituzione e l’operatività del NIR nel più breve tempo possibile.

Tanto premesso e considerato, si propone di sottoporre alla Giunta regionale il testo dello schema di regolamento regionale riportato all’ allegato A), concernente la disciplina dell’istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (NIR) ex art. 1 comma 2 della legge regionale 16 ottobre 2024, n.26.

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

#### **Esito Valutazione di impatto di genere**

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere. L’impatto di genere stimato risulta neutro.

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

Lo schema di regolamento regionale che si approva con la presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.


Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, co. 4, lett. c) della L.R. 7/1997, propone pertanto alla Giunta Regionale:

1. Di condividere quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. Di approvare lo schema di Regolamento recante la *“Disciplina dell’istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (NIR) ex art. 1 comma 2 della legge regionale 16 ottobre 2024, n.26”*.
3. di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite del Segretariato Generale della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale per l’acquisizione, prima della definitiva approvazione, del parere preventivo obbligatorio non vincolante della Commissione competente per materia, ricorrendo alla procedura di urgenza nei modi e nei termini di cui all’art.44, comma 2 della legge regionale n.7/2004, come modificato dall’art.3 della L.R. n.44/2014;

4. di rinviare a successivo provvedimento, conseguente agli adempimenti previsti dal citato art. 44, comma 2 della L.R. n.7/2004, l'adozione definitiva del regolamento;
5. di dare mandato alla Segreteria Generale della Presidenza di pubblicare il presente provvedimento, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti dell'organo di indirizzo politico", del Portale web istituzionale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

**La Dirigente della Struttura Audit FSE+**

 Marta Signorile  
10.01.2025 12:03:55  
GMT+02:00

---

*Dott.ssa Marta Signorile*

**Il Segretario Generale della Presidenza**

 Roberto  
Venneri  
10.01.2025  
12:06:55  
GMT+02:00

---

*Dott. Roberto Venneri*

**Il Presidente della Giunta Regionale**

 Michele Emiliano  
10.01.2025  
12:09:03  
GMT+02:00

---

*Dott. Michele Emiliano*

Il Presidente della Giunta regionale, dott. Michele Emiliano, ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.

**Regolamento regionale riguardante la disciplina dell'istituzione, composizione e funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (NIR) di cui alla legge regionale 16 ottobre 2024, n.26.**



## Articolo 1

### Finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, la composizione ed il funzionamento del Nucleo ispettivo regionale (N.I.R.) in attuazione della legge regionale 16 ottobre 2024, n. 26, di seguito legge istitutiva.

2. Il N.I.R. opera al servizio della struttura dirigenziale designata che esercita la funzione ispettiva di cui all'art. 1 comma 1 della legge istitutiva, di seguito Struttura Designata, al fine di migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nel sistema regionale.

3. L'attività ispettiva è esercitata su atti e fatti di gestione delle articolazioni organizzative interne della Giunta regionale e degli Enti di cui all'art. 1 comma 1 lettere a) e b) della legge istitutiva e si configura come controllo di "secondo livello" in quanto non sostituisce l'ordinaria attività di verifica e di controllo nella responsabilità delle altre strutture competenti e degli organi di controllo interno. L'attività ispettiva riguarda, a mero titolo semplificativo e non esaustivo:

- la conformità alla normativa applicabile e la regolarità tecnica e amministrativa dei procedimenti;
- l'efficacia ed efficienza delle attività operative;
- le violazioni e gli scostamenti da parametri legali e le connesse responsabilità;
- presunti casi di maladministration e/o disservizi a danno degli utenti;
- qualunque fenomeno di cattivo funzionamento e di maladministration consistente nella violazione dei precetti del PTPCT;
- qualsiasi situazione che configuri una lesione dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

## Articolo 2

### Piano annuale dell'attività ispettiva del N.I.R.

1. La Giunta regionale, su proposta del dirigente della Struttura Designata e del Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Piano annuale dell'attività ispettiva a norma della l.r. 16 ottobre 2024 n. 26, di seguito anche Piano, che tiene conto delle risultanze e delle indicazioni contenute nel "*Documento di Programmazione delle Strategie per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia*" allegato al P.I.A.O. approvato per l'anno di riferimento, nonché dei documenti e delle

informazioni ritenute maggiormente pertinenti e rilevanti ai fini dell'esercizio delle attività di controllo disciplinate dal presente regolamento.

2. Nel caso di motivate e straordinarie circostanze, tale termine potrà essere prorogato non oltre la prima data utile per poter procedere all'approvazione del Piano.

3. Il Piano individua:

- a) per le strutture di Giunta, le aree di intervento ritenute maggiormente a rischio di illegittimità e corruzione e, in funzione di esse, le procedure di controllo specifiche volte ad identificare le eventuali criticità e non conformità rispetto alle norme eurounionali, nazionali e regionali;
- b) per le agenzie regionali, enti strumentali e società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica (GAP) gli atti e fatti di gestione da approfondire con apposite procedure di controllo.

4. Le attività di verifica incluse nel Piano integrano le misure previste dal *"Documento di Programmazione delle Strategie per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza della Regione Puglia"* allegato al PIAO per l'anno di riferimento.

5. Il Piano può essere modificato o integrato nel corso dell'anno con il medesimo procedimento previsto per la sua approvazione. In sede di prima applicazione, il Piano è predisposto entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, salvo motivate e straordinarie circostanze.

### **Articolo 3**

#### **Verifiche Straordinarie**

1. L'attività ispettiva può essere avviata, altresì, in via straordinaria dal dirigente della Struttura Designata su richiesta del Presidente della Giunta regionale, in presenza di fattispecie di particolare gravità ed urgenza.

2. Le verifiche straordinarie integrano le altre attività di controllo previste dal Piano e sono condotte e formalizzate secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 del presente regolamento.

### **Articolo 4**

#### **Nucleo Ispettivo Regionale (N.I.R.)**

1. Il N.I.R. è costituito da ispettori in possesso dei seguenti requisiti:

a) ispettori interni: dirigenti o funzionari di categoria D, appartenenti ai ruoli della Regione Puglia con profilo giuridico-amministrativo, economico-contabile, tecnico-ingegneristico, tecnico-informatico;

b) ispettori esterni: dirigenti, quadri o impiegati, appartenenti ai ruoli di agenzie regionali, enti strumentali e società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica (GAP), con profilo giuridico-amministrativo, economico-contabile, tecnico-ingegneristico, tecnico-informatico.

2. L'incarico di componente del N.I.R. può essere altresì conferito, nei limiti in cui sia consentito dall'ordinamento, a magistrati, ufficiali o agenti dei corpi di polizia, personale della Regione Puglia in possesso del profilo di cui al comma 1 lettera a), collocati in quiescenza (ispettori temporanei), che accettino di svolgerlo a titolo gratuito, fatta eccezione per il solo rimborso delle spese documentate.

3. Nel caso di indagini aventi ad oggetto agenzie regionali, enti strumentali e società controllate componenti il gruppo di amministrazione pubblica (GAP), dovrà essere incaricato del controllo almeno un funzionario incardinato nelle Strutture regionali cui competono le relative funzioni di vigilanza, programmazione e controllo. I funzionari di cui al presente comma possono non essere inclusi negli elenchi di cui all'art.5.

## **Articolo 5**

### **Formazione degli elenchi del N.I.R**

1. La Giunta Regionale approva lo schema di avviso pubblico di selezione degli ispettori interni, esterni e temporanei, esso definisce le modalità per la formazione dei due elenchi e per la loro utilizzazione ai fini del conferimento degli incarichi ispettivi, nonché le modalità di presentazione delle domande ed i requisiti di partecipazione. L'avviso pubblico potrà prevedere dei requisiti specifici di istruzione ed esperienza necessari all'iscrizione negli elenchi

2. Il dirigente della Struttura Designata indice apposita manifestazione di interesse finalizzata alla creazione di due separati elenchi (ispettori interni e ispettori esterni), ciascuno costituito da n. 4 sezioni in funzione dei n. 4 profili individuati all'art.4 comma 1. Gli ispettori temporanei saranno inclusi nell'elenco degli ispettori esterni secondo il profilo di appartenenza.

3. Al fine di garantire la più ampia partecipazione, l'avviso pubblico è pubblicato almeno sul BURP e sul Portale istituzionale della Regione nella sezione Bandi e Avvisi.

4. Allo scopo di consentire l'iscrizione di nuovi candidati che facciano istanza in quanto in possesso dei requisiti prescritti, l'avviso di cui al comma 1 non fissa un termine finale per la presentazione della domanda di iscrizione. In ogni caso, il dirigente della Struttura Designata procede entro 35 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURP alla prima approvazione degli elenchi, e successivamente all'aggiornamento dei medesimi.

5. Il richiedente l'iscrizione negli elenchi, all'atto della presentazione della domanda, deve autocertificare ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000:

- di non aver subito provvedimenti disciplinari, nel caso di dipendenti con contratto in essere;

- di non avere situazioni di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, o di conflitto di interessi con la Regione Puglia o come previste dall'ordinamento giuridico, dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dal Codice di Comportamento del personale dipendente della Regione Puglia;

- di obbligarsi ad accettare al momento del conferimento dell'incarico le condizioni e gli obblighi stabiliti dall'Avviso pubblico;

- di impegnarsi a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione e di essere a conoscenza che, in mancanza, potrà essere disposta la cancellazione dagli elenchi;

- di essere consapevole che l'inserimento negli elenchi non dà titolo a ricevere l'incarico e può cessare in qualsiasi momento a seguito di rinuncia all'iscrizione o nei casi di cancellazione e decadenza previsti dall'Avviso pubblico e dal presente Regolamento.

Il modulo di partecipazione alla procedura di selezione potrà contenere ulteriori attestazioni che il candidato dovrà rendere al momento della sottoscrizione dell'istanza.

6. La formazione degli elenchi non pone in essere alcuna procedura selettiva, né comporta alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito; l'istruttoria finalizzata alla formazione degli elenchi consiste nella sola verifica della sussistenza dei requisiti di accesso riportati nell'avviso pubblico di selezione.

7. L'iscrizione nell'Elenco non fa sorgere in capo all'iscritto alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine al conferimento di uno o più incarichi di ispezione.

8. Gli elenchi scadono decorsi 36 mesi dalla data della loro prima approvazione; decorso tale termine, il dirigente della Struttura Designata avvia una nuova procedura di selezione.

9. Nel caso in cui il numero di ispettori inclusi negli elenchi sia inferiore alla dotazione minima necessaria a completare le procedure di controllo previste dal Piano, o per avviare e portare a termine le verifiche straordinarie, anche a causa della presenza di conflitti di interesse o di situazioni di incompatibilità di alcuni ispettori, la Giunta regionale, su proposta del dirigente della Struttura Designata, individua ulteriori soggetti per lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento tra il personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 lettere a) e b) e di quelli ulteriori previsti dall'avviso di riferimento.

## **Articolo 6**

### **Assegnazione dell'incarico**

1. L'assegnazione a ciascun ispettore interno, esterno o temporaneo della verifica prevista dal Piano o di una verifica straordinaria a norma dell'art. 3 avviene tramite sorteggio casuale dei nominativi inclusi negli elenchi di cui all'art.5, secondo il profilo di appartenenza di ciascun ispettore.

2. All'atto dell'accettazione dell'incarico, l'ispettore è tenuto a:

- attestare con autocertificazione resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 la permanenza dei requisiti richiesti dall'avviso pubblico e l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, di diritto o di fatto, o di conflitto di interessi rispetto alla specifica attività di controllo; la mancata comunicazione comporta, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, la decadenza dall'incarico e la cancellazione dall'elenco;
- dichiarare ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 di aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione da parte dell'ente/società di appartenenza (solo per ispettori esterni);
- obbligarsi a rispettare, a pena di decadenza dall'incarico, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e la disciplina integrava regionale approvata con DGR 11 novembre 2024 n. 1513 e successive eventuali modifiche o integrazioni;
- obbligarsi a dare immediata comunicazione alla Struttura Designata in caso di rinuncia, dimissioni, collocamento in aspettativa o di pensionamento,

nonché nei casi di eventuale sopravvenienza di impedimenti soggettivi allo svolgimento della prestazione, ivi comprese le situazioni di conflitto di interessi o incompatibilità.

3. L'incarico attribuito agli ispettori non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale, fatta eccezione per il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle verifiche ispettive, preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile della Struttura Designata.
4. L'incarico cessa al momento della trasmissione della Relazione definitiva di cui all'art. 8 comma 6 del presente regolamento.
5. L'attività ispettiva svolta dai componenti del N.I.R., anche esterni ai sensi del comma 1 lettera b), è considerata attività di servizio a tutti gli effetti, anche assicurativi.
6. La mancata comunicazione degli impedimenti sopravvenuti comporta la decadenza dall'incarico e la cancellazione dall'elenco.
7. La decadenza da componente temporaneo del N.I.R. e la cancellazione dagli elenchi è disposta dal dirigente della Struttura Designata con atto dirigenziale notificata all'interessato e, se del caso, al responsabile della struttura regionale/ente strumentale e società controllata di appartenenza facente parte del GAP.

## **Articolo 7**

### **Modalità di esercizio dell'attività ispettiva**

1. Gli ispettori incaricati assolvono all'incarico affidato nel rispetto dei principi e degli obblighi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge istitutiva.
2. La nota dirigenziale che dispone l'incarico ai fini della verifica prevista dal Piano o di una verifica straordinaria costituisce titolo legittimante lo svolgimento dell'ispezione e determina l'obbligo per la struttura da ispezionare di consentirne l'esecuzione. La nota di incarico potrà stabilire delle modalità di svolgimento del controllo, cui gli ispettori dovranno scrupolosamente attenersi.
3. Il controllo si svolge principalmente, ma non esclusivamente, sulla base di verifiche documentali, in particolare, gli ispettori incaricati devono:
  - a) nella fase iniziale, approfondire il contesto organizzativo, normativo ed amministrativo della struttura regionale/ ente strumentale/ società controllata facente parte del GAP da verificare e degli atti e fatti di gestione oggetto della

verifica secondo le previsioni del Piano o delle indicazioni della nota dirigenziale di incarico;

b) nella fase di indagine in senso stretto, sulla base di quanto ritenuto necessario, acquisire in autonomia i documenti oggetto di pubblicazione o altrimenti disponibili in rete; per le ulteriori informazioni ritenute necessarie, formulare apposite richieste di informazioni e documenti in possesso della struttura regionale/ ente strumentale e società controllata facente parte del GAP;

c) nella fase finale, redigere la relazione ispettiva conclusiva, seguire l'eventuale contraddittorio analizzando gli elementi ulteriori forniti dal soggetto sottoposto a controllo, e redigere la relazione ispettiva definitiva.

4. Le richieste di documenti ed informazioni sono formulate e trasmesse dagli ispettori incaricati direttamente ai soggetti controllati, i quali hanno l'obbligo, entro il termine fissato, di fornire quanto richiesto. L'eventuale rifiuto o la dichiarazione di impossibilità di esibizione dei documenti, anche conseguente all'eccezione smarrimento o non rinvenimento dei documenti richiesti, è riportato all'interno della relazione conclusiva e/o definitiva. Nel caso in cui i documenti non consegnati siano ritenuti determinanti ai fini dell'individuazione di una criticità rilevante ovvero della prova della configurazione di ipotesi di danno erariale e/o di reato, il dirigente della Struttura Designata valuta la necessità di segnalare il fatto alle competenti autorità.

5. Qualora nel corso dell'attività ispettiva i soggetti incaricati riscontrino l'esistenza di fatti di particolare gravità, ne danno tempestiva comunicazione al dirigente della Struttura Designata. Detta comunicazione non esonera gli ispettori dal predisporre la relazione conclusiva e la relazione definitiva di cui all'art.8.

## **Articolo 8**

### **Trattazione degli esiti dell'attività ispettiva**

1. Entro 90 giorni dal conferimento dell'incarico, gli ispettori redigono la relazione conclusiva, di seguito anche RC, contenente le risultanze dell'attività ispettiva svolta, secondo il format fornito dalla Struttura Designata. Il termine è sospeso per il tempo necessario ad acquisire la documentazione e le informazioni richieste dagli ispettori.

2. In casi debitamente motivati, il dirigente della Struttura Designata può concedere una proroga dei termini di trasmissione della RC.

3. La relazione conclusiva deve contenere una rappresentazione oggettiva delle circostanze riscontrate, evidenziare le illegittimità e irregolarità rilevate indicando espressamente la base legale che si assume lesa.
4. Nei casi in cui non sia possibile accedere ad informazioni ritenute indispensabili per garantire il completamento delle procedure di verifica e la corretta valutazione degli esiti, gli ispettori incaricati riferiscono nella relazione conclusiva di una limitazione al controllo.
5. La RC è trasmessa al dirigente della Struttura Designata che, nel caso in cui siano stati formulati rilievi sotto il profilo della legittimità o regolarità, attiva il contraddittorio con la struttura regionale o ente strumentale o società controllata facente parte del GAP, allo scopo di ottenere elementi utili al fine della conferma dei rilievi o del loro superamento.
6. In caso di avvio del contraddittorio, i documenti e le informazioni trasmesse dalla struttura di Giunta o ente strumentale o società controllata facente parte del GAP oggetto del controllo, sono analizzati dagli ispettori incaricati che formulano le proprie conclusioni finali all'interno della relazione definitiva, di seguito anche RD.
7. In assenza di rilievi o nel caso di mancata risposta al contraddittorio da parte del soggetto controllato nei termini previsti indicati dal dirigente della Struttura Designata, la relazione conclusiva diviene relazione definitiva.
8. La relazione definitiva contenente rilievi è inviata:
  - nel caso di strutture regionali di cui all'art. 1 lettera a) della l.r. 26/2024 al competente Direttore di Dipartimento o figura analoga;
  - nel caso di agenzie, enti strumentali e società controllate di cui all'art.1 lettera b) della l.r. 26/2024, al legale rappresentante nonché al dirigente della Struttura regionale cui competono le funzioni di vigilanza, programmazione e controllo ed al dirigente della Sezione Raccordo al sistema regionale.
9. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il dirigente della Struttura Designata predispone una relazione di sintesi, di seguito anche RdS, nella quale sono riepilogate le attività ispettive svolte nell'anno solare di riferimento, sono riferiti gli esiti delle singole RD e suggerite le misure da adottare per superare le criticità, illegittimità e irregolarità rilevate e sono formulate specifiche proposte per migliorare l'efficacia del sistema di controllo interno della Regione Puglia e degli enti strumentali e società controllate facenti parte del GAP.
10. Il termine di cui al comma 9 potrà essere prorogato in casi debitamente motivati.



11. La RdS è trasmessa al Presidente della Giunta Regionale per il tramite del Capo di Gabinetto, al Segretario Generale della Giunta Regionale, al coordinatore dell'Avvocatura regionale, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, all'Organismo Indipendente di Valutazione e, per le sole parti relative ai controlli svolti sugli enti strumentali o società controllate facenti parte del GAP, ai Dirigenti delle Strutture regionali cui competono le relative funzioni di vigilanza, programmazione e controllo.

## **Articolo 9**

### **Tutela della privacy**

1. I componenti del N.I.R. svolgono le verifiche ispettive nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, in particolare i dati personali acquisiti nell'ambito delle verifiche ispettive sono utilizzati esclusivamente per scopi strettamente collegati con l'esercizio delle medesime attività e sono adeguatamente conservati e trattati per le finalità del controllo.
2. I componenti del N.I.R. sono tenuti al massimo riserbo rispetto al contenuto dei documenti visionati e delle informazioni raccolte nello svolgimento dell'attività ispettiva.

## **Articolo 10**

### **Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della Legge Regionale 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".